

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA DI BOLZANO)****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 settembre 2005, n.48****Tariffario per il servizio di spazzatura dei camini.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 25 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3301 del 12 settembre 2005;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le tariffe per la spazzatura dei camini ai sensi dell'Art. 39 delle legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15.

Art. 2. - Classi di residenza

1. Le tariffe per la pulitura e la revisione si riferiscono alle seguenti classi di residenza:
 - a) la classe di residenza A concerne tutti gli oggetti di pulitura in zone edificate continue in tutti i comuni dell'Alto Adige;
 - b) la classe di residenza B concerne tutti gli oggetti di pulitura che distano oltre un chilometro da zone edificate continue.
2. Una zona si intende edificata continua, quando vi insistono almeno 15 oggetti di pulitura, a condizione che la distanza tra gli stessi non superi i 100 metri.

Art. 3. - Applicazione delle tariffe

1. Per tutti i servizi svolti al di fuori dei turni di spazzatura e nei giorni domenicali e festivi, nonché durante il periodo notturno, dalle ore 20 serali alle ore 6 del mattino, si applica una maggiorazione del 100 per cento.
2. In caso di rifiuto del lavoro di spazzatura o di revisione, regolarmente annunciato dallo o dalla spazzacamino, si applica una maggiorazione del 30 per cento in occasione dell'intervento successivo.
3. Se l'intervento di pulitura o revisione, previo accordo con il conduttore, riguarda solo parti di impianti di combustione, si applica una maggiorazione del 30 per cento.
4. Per le prestazioni non espressamente indicate nel tariffario, si applica la tariffa oraria.

Art. 4. - Le tariffe in dettaglio

1. Le tariffe di cui al punto 1.1 dell'allegato A sono applicate indipendentemente dalla lunghezza del camino e si differenziano unicamente in funzione della sezione interna.

2. Le tariffe di cui al punto 1.2 dell'allegato A e le tariffe di cui al punto I dell'allegato B sono calcolate in ragione della relativa sezione interna, in base ad un prezzo per metro. La lunghezza del camino e' misurata dallo sbocco del camino fino al piede dello stesso, indipendentemente dall'altezza della congiunzione con il focolare. Fino a 50 centimetri di lunghezza si arrotonda per difetto, da 51 centimetri per eccesso al metro successivo.

3. Le tariffe di cui al punto 2 dell'allegato A e B sono calcolate in base alla lunghezza e alla sezione degli elementi. Fino a 50 centimetri si arrotonda per difetto, da 51 centimetri per eccesso al metro successivo.

4. Le tariffe di cui al punto 3 dell'allegato A e B sono calcolate in base alla larghezza del focolare, misurata da bordo esterno a bordo esterno.

5. Le tariffe di cui al punto 4 dell'allegato A e B valgono per ogni singola stufa indipendentemente dalla grandezza, fatta eccezione per le stufe in muratura nelle quali le capsule di pulizia sono murate.

6. Le tariffe di cui al punto 5 dell'allegato A e B subiscono una maggiorazione del 20 per cento se i focolari sono alimentati con combustibili solidi.

7. La tariffa per il controllo dei fumi di scarico, di cui al punto 6 dell'allegato A e B, si riferisce a bruciatori ad uno stadio.

Per bruciatori a due stadi o modulari ogni stadio viene conteggiato separatamente.

8. La tariffa di cui al punto 7 dell'allegato A e B e' conteggiata per ogni singolo deposito.

9. Per ogni successiva frazione di mezz'ora si applica la tariffa oraria di cui al punto 8 dell'allegato A e B.

Art. 5. - Inderogabilita' delle tariffe

1. Le tariffe di cui all'allegato tariffario sono inderogabili e al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6. - Entrata in vigore delle tariffe – Abrogazione

1. Le nuove tariffe trovano applicazione dal primo giorno del mese successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il decreto del presidente della giunta provinciale 8 marzo 1999, n. 9, e' abrogato.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 settembre 2005

DURNWALDER